

COMUNE DI TRIVERO

Provincia di Biella

***REGOLAMENTO PER
L'USO PUBBLICO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE***

Approvato con delibera G.M. n. 149 del 12/7/73

Modificato con: delibera C.C. n. 4 del 31/01/1994

delibera C.C. n. 35 del 24/04/2001

Art. 1
Orario

La Biblioteca rimane aperta non meno di 12 ore settimanali, tenendo conto delle disposizioni regionali in materia e delle esigenze locali.

Art. 2
Prestito

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini residenti nel territorio della provincia di Biella che presentino domanda, corredata da un documento d'identità, e per i minorenni, dall'assenso del padre o di chi ne fa le veci.

Per i non residenti l'ammissione al prestito sarà valutata caso per caso dal bibliotecario.

Art. 3

La lettura in sede dei volumi della Biblioteca è libera e gratuita per tutti.

Art. 4

Il diritto di prestito a domicilio è gratuito.

Il prestito a domicilio di un libro è consentito per il periodo massimo di 30 giorni, ma il lettore può chiederne il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, anche su richiesta telefonica.

Art. 5

I lettori e gli iscritti al prestito sono responsabili della buona conservazione dei volumi e devono risarcire gli eventuali danni arrecati, nella misura che verrà fissata dal Consiglio di Biblioteca.

E' espressamente proibito manomettere, fare segni o scrivere sui libri.

Il lettore che riceve l'opera in prestito deve immediatamente far presente eventuali mancanze o danni in essa riscontrati.

Art. 6

Il materiale da concedersi in prestito è soggetto alle limitazioni previste dal Regolamento per il prestito dei libri delle Biblioteche pubbliche governative, quindi sono esclusi dal prestito i vocabolari, le enciclopedie, i trattati generali di consultazione, i libri di storia dell'arte illustrati di pregio, le riviste, i volumi della sezione di storia locale, i CD-Rom e i floppy disk.

La Biblioteca comunque si riserva di escludere temporaneamente dal prestito qualsiasi volume sia per ragioni di opportunità interna, sia di tutela.

Art. 7

Di regola non viene concesso in prestito più di un volume per volta.

In base a criteri di opportunità il bibliotecario ha la facoltà di derogare a questa regola.

Art. 8

I lettori sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito e a restituirle entro la data di scadenza, oppure anche prima quando ne siano richieste dalla biblioteca.

Periodicamente, il personale richiederà la restituzione dei volumi che abbiano superato la data di scadenza con una cartolina di sollecito. Ignorato questo, verrà inviata una lettera personalizzata: se anche in questa sede non vi dovesse essere riscontro, l'utente verrà escluso dal prestito per un periodo indeterminato.

Art. 9

I lettori sono responsabili della buona conservazione delle opere ottenute in prestito; è fatto loro assoluto divieto di cederle, anche temporaneamente, a terze persone.

In caso di smarrimento o di deterioramento sono tenuti, entro e non oltre la data di scadenza del prestito, a risarcire il danno acquistando per la Biblioteca lo stesso libro o,

nel caso in cui fosse fuori commercio, una pubblicazione equivalente per valore intellettuale ed economico, indicata dal responsabile della Biblioteca.

Art. 10

Per l'utilizzo delle attrezzature informatiche e del materiale multimediale a disposizione del pubblico, gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del bibliotecario o di persona di sua fiducia.

Art. 11

Le fotocopie del materiale presente in Biblioteca possono essere effettuate secondo le vigenti norme sul diritto d'autore e dietro corresponsione di una tariffa, come determinata da D.C. n° 104/94.

Le copie a stampa da computer possono essere effettuate alle stesse condizioni delle fotocopie.

Art. 12

Ragazzi

I ragazzi dai 2 ai 14 anni hanno diritto a consultare e a prendere in prestito esclusivamente i volumi della loro sezione.

Art. 13

Norme generali

E' vietato fumare e consumare cibi e/o bevande all'interno dei locali della Biblioteca.

E' vietato utilizzare qualsiasi tipo di attrezzatura senza precise autorizzazioni del personale.

La Biblioteca non risponde degli oggetti lasciati incustoditi.

I libri prelevati dagli scaffali vanno depositati sui tavoli per evitare errori di collocazione.

Art. 14

Sanzioni

Il personale della Biblioteca è autorizzato a far allontanare dai locali le persone che disturbano i lettori o abbiano comportamento scorretto nei confronti del personale o danneggino gli oggetti della Biblioteca. Nei casi più gravi può inoltre proporre al Consiglio di Biblioteca l'interdizione dell'utente dall'uso della Biblioteca per un periodo determinato o indeterminato.